

CCCCXXX.

1^a TORNATA DI SABATO 21 DICEMBRE 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI

I N D I C E.

Disegni di legge:

Prelevazione dal fondo delle spese impre- viste (Fondo per il culto) (<i>Discussione</i>):	
FAELLI	Pag. 18651
FILI-ASTOLFONE (<i>della Giunta del bilancio</i>).	18652
Pozzo (<i>sottosegretario di Stato</i>)	18652
Spesa addizionale per la sistemazione gene- rale del fabbricato detto <i>Malapaga</i> ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova (<i>Approvazione</i>)	18652
Proroga al 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi contenute nella legge 7 luglio 1902 (<i>Id.</i>).	18653
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan- ziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907- 1908 (<i>Id.</i>)	18653
Modificazioni alla legge sulle case popolari <i>Discussione</i> :	18654
ABIGNENTE (<i>della Commissione</i>)	18666
BORSARELLI	18654
CAVAGNARI	18655-58
CELESIA	18656
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	18657-58-59-60-61-63
DANEO	18666-67
FERRI GIACOMO	18665
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	18661-67-68
LACAVA (<i>ministro</i>)	18664
LUZZATTI (<i>relatore</i>)	18656-58-59-60-61-62-63-68
PESCETTI	18662-63
PRESIDENTE	18654-58-59-60-63-64-67

La seduta comincia alle ore 10.5.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente, prima tornata di giovedì 19 dicembre 1907 che è approvato.

1468

Discussione del disegno di legge: Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1907-1908 per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva delle spese impreviste dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1907-908 per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 896-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

L'onorevole Faelli ho facoltà di parlare.

FAELLI. Non ho domandato di parlare per oppormi a questo disegno di legge, bensì per rendere omaggio al cuore del ministro, che ha pensato a non lasciare in mezzo ad una strada 17 famiglie di poverissimi impiegati.

Se non che, appunto perchè ogni tre o sei mesi si ripresenta continuamente questa questione, e si tratta di soli 17 impiegati che sono, a periodi fissi, licenziati e ripresi, rlicenziati e nuovamente ripresi, rivolgo all'onorevole ministro una viva preghiera perchè una buona volta si addivenga ad una sistemazione di questi pochi impiegati per uscire da una situazione penosissima per essi e le loro povere famiglie.

Questa sistemazione dovrebbe essere an-

che sollecita perchè, se continuiamo a cacciarli e a riprenderli, questi poveri impiegati, il giorno in cui finalmente si vorrà sistemarli, si saranno già sistemati da sè perchè morti di patema d'animo. (*Approvazioni*).

FILI-ASTOLFONE, *della Commissione generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILI-ASTOLFONE, *della Commissione generale del bilancio*. Sono d'accordo con l'onorevole Faelli non solo per un sentimento di umanità, ma anche perchè, nella mia qualità di presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, ho potuto constatare continuamente, insieme con altri colleghi, che il lavoro reso necessario dall'aumento delle congrue e dalla restituzione dei beni ecclesiastici ai comuni non si può compiere per la insufficienza numerica del personale. Per conseguenza, a parte la considerazione che meritano gli avventizi che sono in quegli uffici da molti anni (e tra essi vi sono perfino dei laureati in legge), certo è che per questo servizio abbiamo continuamente bisogno di personale. I colleghi della Giunta del bilancio possono fare testimonianza di queste mie affermazioni; infatti continui sono i lamenti perchè il lavoro procede lentamente; e non può essere diversamente, appunto perchè lo speciale lavoro che si compie non può essere affidato soltanto ad avventizi, ma deve essere affidato anche a persone competenti.

Del resto do lode all'attuale ministro di grazia e giustizia, il quale, nel periodo ultimo da giugno a dicembre, ha fatto quanto era in lui perchè la condizione di questi impiegati fosse resa meno dura.

Dopo queste brevi raccomandazioni, mi auguro che alle promesse che sono state fatte possano presto essere conformi i fatti.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. I rilievi fatti dall'onorevole Faelli e confermati dall'onorevole Fili-Astolfone sono esatti; però devo ricordare alla Camera che il Ministero ridusse lo stanziamento, del quale è oggetto il presente disegno di legge, (il che costrinse al licenziamento degli avventizi) in seguito ad un voto della Giunta generale del bilancio, la quale considerò che l'opera da essi prestata non solo fosse di natura straordinaria, ma pressochè ultimata.

Senonchè l'applicazione della legge 8 giugno 1899, specialmente in rapporto all'au-

mento delle congrue parrocchiali, è in continuo sviluppo e l'opera che richiede è tale che non si può più dire straordinaria.

Ciò stante, il Ministero riconosce la convenienza di provvedere ad una sistemazione definitiva degli avventizi; ed è ben lieto che l'autorevole voce, oggi ben diversa, della Giunta del bilancio, e dell'onorevole Faelli sia venuta a confermare il Ministero nell'avviso nel quale esso già si trovava. (*Benissimo!*)

GIOVAGNOLI. Bisogna persuadere il relatore del bilancio, onorevole Fani.

FILI-ASTOLFONE, *della Commissione generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FILI-ASTOLFONE, *della Commissione generale del bilancio*. L'onorevole sottosegretario di Stato è stato così cortese nella forma e così convincente nella manifestazione degli intendimenti del Ministero, che non ho che a ringraziarlo. Io non sono relatore di questo disegno di legge; ma, non essendo presente nessuno della Giunta del bilancio, dichiaro, per mandato ricevutone, che l'onorevole Fani, che appunto sollevò la questione in Giunta, ora, con la sua relazione, ha dovuto riconoscere che la verità si imponeva. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, che rileggo:

Articolo unico.

«È autorizzata la prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese imprevidite iscritte al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, da portarsi in aumento al capitolo n. 3: «Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari commessi gerenti e applicati (spese fisse)» del bilancio stesso».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà, nella seduta pomeridiana, alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto « Malapaga » ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto *Malapaga* ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge.*
(Vedi *Stampato* n. 839-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dell'articolo unico che rilegge:

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa addizionale di lire sessantamila (L. 60,000) per la sistemazione generale del fabbricato detto « Malapaga » ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova.

« La detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo 267 della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1907-908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi, contenute nella legge 7 luglio 1902, n. 276.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi, contenute nella legge 7 luglio 1902, n. 276.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge.*
(Vedi *Stampato* n. 915-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

Articolo unico.

« La proroga accordata fino al 31 dicembre 1907 con la legge 30 dicembre 1906, n. 655, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa al 30 giugno 1908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge.*
(Vedi *Stampato* n. 912-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, che leggo insieme con la tabella che ne fa parte integrante:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 204,550 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 47. — Spese d'ufficio del Ministero	L.	15,000
Capitolo 48. — Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Spese fisse</i>)	»	25
Capitolo 65. — Spese d'ufficio (Avvocature erariali) (<i>Spese fisse</i>)	»	2,000
Capitolo 66. — Fitto di locali non demaniali (Avvocature erariali) (<i>Spese fisse</i>)	»	4,250
Capitolo 77. — Spese per trasporto fondi e di Tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori »	»	10,000

Capitolo 88. — Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*) L. 2,775

Capitolo 89. — Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie — Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508 » 55,000

Capitolo 92. — Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa . . . » 20,000

Capitolo 95. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione » 44,500

Capitolo 96. — Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto, collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . » 10,000

Capitolo 104. — Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri » 1,000

Capitolo 149-*octies*. — Compensi agli impiegati della Corte dei conti per lavori straordinari » 25,000

Capitolo 149-*novies*. — Compensi agli impiegati della Corte dei conti per indagini sui rendiconti dello Stato eseguite per incarico della Giunta generale del bilancio » 5,000

Capitolo 149-*decies*. — Spese per estendere l'impianto della luce elettrica nei locali d'ufficio della Corte dei conti » 10,000

Totale . . . L. 204,550

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 23. — Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D). (*Spesa obbligatoria*) L. 160,000

Capitolo 45. — Personale di ruolo del Ministero (*Spese fisse*) . » 29,000

Capitolo 67. — Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle Intendenze (*Spese fisse*) . » 10,550

Capitolo 90. — Spese di commissione e di cambio nei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*) » 5,000

Totale . . . L. 204,550

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà, nella seduta pomeridiana, alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254 sulle case popolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 860 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Onorevoli colleghi, le mie parole non formeranno un discorso, si ridurranno semplicemente ad un ricordo e ad una preghiera.

Il ricordo è questo. In una seduta del 1903, l'onorevole Luigi Luzzatti terminava un suo splendido discorso con le parole bibliche: « Le fiere hanno un giaciglio; le volpi hanno una tana; ma il figlio dell'Uomo non ha dove posare il capo ». Alla parola alata dell'apostolo delle case popolari, seguiva, modestissima, la mia che, ricordando il motto: *casa, casa, dolce casa*, invocava che alle donne popolane d'Italia si desse, col quieto focolare domestico, il modo di scaldare, in tranquilla pace, oltre che il pasto frugale della famiglia, gli affetti più puri e più santi; ma la legge, benchè fatta coi migliori intendimenti, si chiari insufficiente.

Ed io oggi do lode al Governo per avervi voluto portare modificazioni serie, sagge ed indispensabili, così come do lode al

lavoro sapiente e diligente della Commissione la quale tentò di avere, di strappare dal Governo anche maggiori concessioni che alla mente di coloro che si occupano di questa alta questione parevano desiderabilissime.

Ma se vi è caso in cui si possa dire che è meglio attenersi al bene dell'oggi per non correre il rischio di procrastinare, per la ricerca del meglio, l'effettuazione di cose che sono molto desiderabili e sentite, credo che sia oggi questo, ed è perciò che prego gli onorevoli colleghi perchè ciascuno faccia tacere il sentimento che lo fa aspirare ad altri e migliori provvedimenti, faccia tacere le proprie idealità, e si accontenti di quello che il Governo oggi dichiara di poter dare, per non rimandare ad un tempo indeterminato la pratica attuazione di questa legge.

Dò lode al Governo perchè in questa legge ha portato innanzi diverse modificazioni veramente apprezzabili, fra cui citerò quella di aver elevato da 10 a 20 anni l'abbuono della ricchezza mobile; quella di aver portato da tre quinti a due terzi del valore delle case l'ammontare dei mutui consentiti; citerò la disposizione per cui il credito fatto agli impiegati deve essere commisurato ai loro stipendi, e l'altra per cui lo Stato ha sostituito sè stesso ai privati contraenti.

Certamente avrei voluto, colla Commissione, altre cose migliori.

Per esempio, avrei desiderato anche che si fosse data una più sicura, una più precisa interpretazione alla legge di Napoli, ora lasciata alla varia, incerta e contraddittoria giurisprudenza.

Ma poichè pare che il Governo si sia recisamente rifiutato di decidere su questa questione, che involge molti problemi e potrebbe trarre ad altre conseguenze, io mi acquieterò, e mi limiterò soltanto a pregare tutti coloro che vorrebbero appunto sostenere altre migliorie a questa legge, di volere per ora far tacere questi loro nobili sentimenti non solo in questa Aula ma anche fuori di qui, per far sì che all'altro ramo del Parlamento sia reso possibile di approvarla prima delle imminenti vacanze.

Onorevoli colleghi, a me non rimane che far un appello a voi ed a coloro che si occupano di queste questioni: edificiamo queste case, facciamo in modo che esse sorgano, ed ispiriamoci ad un sentimento buono e dolce, il quale valga ad affratel-

lare fra di loro le varie classi sociali, non più divise da vieti e ormai ripudiati pregiudizi, ma non più divise nemmeno da nuovi pregiudizi artificialmente creati; muoviamo insomma tutti alla conquista di uno stesso ideale, al raggiungimento di una nobile meta comune. (*Bravo!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari anche per svolgere il seguente ordine del giorno, che ha presentato insieme con l'onorevole Celesia:

« La Camera invita il Governo a studiare nuovi provvedimenti legislativi per disciplinare lo sviluppo economico delle cooperative di case, tanto utili a contemperare il lamentato aumento di fitti ».

CAVAGNARI. Secondo ben volentieri la preghiera dell'onorevole Borsarelli, tanto più che non è mia intenzione di fare un discorso.

Mi ha dato occasione a presentare questo ordine del giorno una serie di considerazioni brevi, ma chiare, ed anche un memoriale molto assennato pervenutomi da un'associazione di Genova, ove lo sviluppo delle cooperative per la costruzione delle case ha preso un'aire lodevole e si può dire che, se non ha risolto ancora, è in via di risolvere la questione dell'aggravamento dei fitti.

Pare a me che l'esempio di Genova dovrebbe imitarsi in altre città per far cessare questi lamenti (o dirò meglio, per non farmi richiamare, come l'altro giorno, dai colleghi) queste lamentele di cui non solo è piena Roma, ma sono pieni tutti i dintorni tanto che il Governo si è determinato a presentare, e la Camera ha approvato, la legge sui provvedimenti per Roma.

Mi limito a leggere le principali riforme invocate dall'Associazione genovese, la quale avrebbe suggerito anche, direi quasi, un controprogetto sul quale non mi fermerò. « Provvedere ai mezzi più opportuni per ottenere che le cooperative per le case popolari possano attingere le necessarie risorse oltrechè al capitale dagli enti sovventori, indicati dal disegno di legge, anche al capitale privato, e quindi regolare il regime dell'assegnazione per tutto il periodo dell'ammortamento ».

Detto questo, mi taccio, rivolgendomi al Governo ed all'eminente nostro relatore affinchè vogliano prendere a cuore la questione e cercare di risolverla nel senso propugnato dal mio modesto ordine del giorno, avvalorato dalla firma del collega Celesia.

Così anche questo problema troverebbe la voluta soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celesia.

CELESIA. L'onorevole Cavagnari ha accennato con molta opportunità allo svolgimento edilizio delle cooperative genovesi, le quali in epoca in cui ancora non avevamo e non pensavamo alla legge sulle case popolari, hanno, per libera iniziativa dei cittadini, creato questa istituzione così utile e che in grandissima parte ha contribuito a risolvere il problema delle case popolari.

Ora comprendo che al momento in cui siamo non è possibile improvvisare disposizioni speciali per le cooperative di Genova; ma mi permetto di rivolgere al presidente del Consiglio la preghiera, che in un avvenire prossimo si pensi alla associazione di queste cooperative di Genova, alla quale riuscirebbe di grande vantaggio l'estensione dei benefici, che ora si accordano alle case popolari.

Ed intendiamoci, onorevole presidente del Consiglio, io non chiedo benefici di ordine finanziario; chiedo solo che venga, in rapporto a queste cooperative edilizie, modificato l'articolo 224 del codice di commercio, nel senso di ammettere che ogni socio possa avere un capitale superiore alle cinque mila lire. Non domandiamo benefici finanziari...

Voce. V'è già nella legge per le case popolari!

CELESIA. V'è per le case popolari, ma non vale per le cooperative edilizie di Genova, fino a che non sia accettata questa modificazione; e quindi mi permetto, a titolo di raccomandazione, di presentare queste osservazioni perchè se ne tenga conto.

Si potrebbe con una leggina speciale estendere questi benefici, che mentre non portano un centesimo di danno all'erario, viceversa avrebbero una utilità grandissima per le nostre cooperative, che hanno già costruito piccoli appartamenti per un valore di oltre 60 milioni di lire, e che hanno in parte prevenuto una crisi edilizia in Genova, ottenendo, prima che la legge sulle case popolari esistesse, quello che ora si vuol creare con ragione in tutta Italia.

Al momento in cui siamo non aggiungo altra osservazione, e spero che questa mia modestissima preghiera, la quale d'altronde è meglio espressa nell'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari da me firmato, troverà benevolo accoglimento presso l'illustre relatore, che ha dimostrato in altra circo-

stanza di avere a cuore l'interesse altissimo di queste nostre cooperative genovesi.

PRESIDENTE. Vuol parlare, onorevole relatore?

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Se l'onorevole ministro permette, sarà meglio che parli prima io, per abbreviare la discussione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Parli pure.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. L'amore per queste istituzioni oggi invece che a parlare mi consiglia a tacere.

Vi sono delle cause che si servono ora con la parola ora col silenzio.

CELESIA. Noi abbiamo creduto bene di servirla colla parola.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Parola sobria di cui le son grato.

Accetto la raccomandazione che mi faceva il mio amico Borsarelli, e che spero sarà accolta anche dagli altri colleghi della Camera.

Ristringere i nostri desideri e moderare le nostre aspirazioni per cercar di salvare presto tutto ciò che di buono si contiene in questa legge..., ecco lo scopo. E ne do l'esempio: La Commissione propose alcuni emendamenti, che non aveva avuto il tempo di esaminare col Governo. Questi emendamenti la Commissione li considera ottimi; per parte mia ne prenderò l'iniziativa io stesso con altri colleghi della Camera al momento opportuno per concretare un disegno di legge.

Ma non vorrei assumere la responsabilità di sacrificare il molto di buono che v'è nel disegno di legge e negli emendamenti concordati col Governo, per insistere su altri punti intorno ai quali cercheremo in seguito di dire le nostre ragioni.

CELESIA. Siamo d'accordo.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. E perciò, quantunque creda che il 75 per cento dei prestiti in queste contingenze speciali non presenti alcun pericolo, poichè il Governo mi ha espresso alcuni dubbi sapienti, accetto la proposta dei soli due terzi.

Così dicasi per tutto quello che concerne le indennità di espropriazione: la legge di Napoli ha dato occasione a molte dispute, che uomini competenti della nostra Commissione avevano cercato di escludere con le proposte che stanno dinanzi alla Camera. Ma il Governo crede che non sia questo il

momento opportuno per impigliarsi in una siffatta discussione, di cui sono il primo a riconoscere la gravità e la delicatezza; e perciò in nome della Commissione vi rinunzio. (*Bene!*)

Mantengo solo quegli emendamenti che sono stati concordati col Governo, o alcuni altri che per la loro chiara dizione s'impongono all'attenzione della Camera.

Così spero che l'onorevole Borsarelli sarà contento di me; poichè egli ha invitato i nostri colleghi a dei sacrifici, ho cominciato io a farne di notevoli.

Ed è con l'esempio di saper fare i sacrifici a tempo e di saper tacere a tempo, che prego la Camera di volersi adoperare subito ad approvare questo disegno di legge, con l'augurio che l'altro ramo del Parlamento voglia anch'esso imitare l'esempio della Camera, e che al popolo che soffre e lavora si offra come dono di capodanno un miglioramento della legge sulle case popolari. (*Bene!*)

La proposta fatta dai colleghi Cavagnari e Ceesia è degna della più grande attenzione.

Ma vorrei alla Camera precisare bene il carattere della loro proposta: la legge attuale riguarda le case per il popolo, le leggi di cui essi si occupano fanno un passo più in alto, si tratta cioè di una piccola e media borghesia certamente degna del più grande riguardo, ma che però non è proprio quella classe a cui ora miriamo.

Credo molto degna di riguardo anche la loro proposta; ma è un passo più avanti che si fa nell'esplicazione del concetto di favorire la costruzione delle case popolari.

Però essi medesimi, gli onorevoli Cavagnari e Ceesia, riconoscono che è così grande il divario fra l'uno e l'altro di questi progetti, che non si potrebbero improvvisare delle proposte.

Io raccomando il pensiero contenuto nel loro ordine del giorno al Governo, e prometto loro che in quello studio di revisione, che faremo per iniziativa parlamentare, esamineremo insieme con loro tutto ciò che di utile si può trasfondere nella legge, secondo la loro convinzione. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento nel desiderio comune, onde sono stati interpreti i

vari oratori, di non indugiare l'approvazione della provvida riforma, sacrificando all'eloquenza della parola, l'eloquenza dei fatti, i quali auguro riescano a realizzare a vantaggio degli umili quella poesia del focolare domestico a cui ha sciolto un inno l'onorevole Borsarelli. L'esempio dei colleghi e del relatore, il quale, pur desiderando il meglio, riconosce l'opportunità di non ritardare tutto il bene che si propone nel disegno di legge, mi consiglia a limitarmi a brevissime dichiarazioni, unicamente per non lasciare senza risposta alcune domande ed osservazioni dai colleghi rivoltemi.

Già il relatore ha dichiarato che noi non possiamo, in una riforma nella quale si fa un gran passo, rispondere a tutti i voti e soddisfare tutte le aspirazioni.

Egli per primo lo ha riconosciuto rinunciando agli emendamenti proposti dalla Commissione. Ed è anche noto che, egli, sebbene convinto apostolo dei più larghi aiuti e delle maggiori facilitazioni fiscali a favore dell'istituto delle case popolari; pure, quando presentò la legge del 1903, si dovette contentare di molto meno di quello che oggi noi diamo, perchè in queste leggi bisogna procedere gradatamente e non voler raggiungere la perfezione in una sola volta.

Quindi credo che non vi saranno dissensi nell'accettare le conclusioni della Commissione perchè la Camera voti il progetto di legge tale e quale è, tranne i pochi emendamenti concordati col Governo.

E vi è un'altra ragione. Non è prudente improvvisarli, in specie relativamente a problemi e questioni che non si possono risolvere senza ponderati e maturi studi.

Così, tra altri, l'emendamento al quale ha accennato l'onorevole Luzzatti, per effetto del quale si sarebbe dovuta concedere la facoltà agli istituti sovventori di fare mutui per una somma che potrebbe toccare i tre quarti, invece dei due terzi proposti dal Governo, tale emendamento non potrebbe accettarsi senza un esame più accurato, che per mancanza di elementi e dati non potrebbe farsi ora.

Già nell'articolo si accorda un trattamento di favore in confronto con quello per i mutui fondiari. Infatti si eleva dal 50 al 66 per cento la proporzione fra il valore dello stabile ed il prestito. Si può andare al di là senza pericolo? Ma a parte ciò, dobbiamo ricordare che in alcuni tra gli istituti di credito che dovrebbero dare le sovvenzioni si raccoglie il risparmio popolare.

Ora questi devono aiutare altre modeste

attività nel campo agricolo e industriale, e quindi avere un capitale disponibile a tali scopi. Inoltre e soprattutto importa essere molto cauti nel consentire immobilizzazioni eccessive che potrebbero creare seri imbarazzi.

Riguardo poi all'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Cavagnari e Celesia, ha già risposto l'onorevole Luzzatti. Egli ha giustamente notato che qui si tratta di un altro ordine di istituzioni; e mentre noi abbiamo ancora molto da fare per rendere migliori gli aiuti per le case popolari, non dobbiamo pensare contemporaneamente a tutte le altre di varia indole. Del resto questa stessa legge costituisce un primo passo, perchè quando sarà aumentato per effetto di essa il demanio delle case popolari, tanto più si avranno abitazioni disponibili per le altre classi.

Ogni soluzione di un problema di questo genere, ha la sua ripercussione sugli altri: duplicate o triplicate le case popolari e degli impiegati, la legge economica della domanda e della offerta influirà sul prezzo delle altre abitazioni.

Per tutte queste considerazioni, oltrechè pregare la Camera di votare la legge come è proposta, e ringraziare la Commissione della sua illuminata ed efficace cooperazione, debbo soggiungere che non accetto l'ordine del giorno Cavagnari-Celesia.

E non lo posso accettare oltre che per le ragioni che ho detto anche perchè mi pare, me lo perdonino gli egregi colleghi, che non conviene questo sistema di pigliare occasione da una proposta legislativa per assumere impegni improvvisi di presentarne altre sopra argomenti che vi possono avere una più o meno lontana relazione.

Accetto però come raccomandazione ed invito a studiare l'ordine del giorno degli onorevoli Cavagnari e Celesia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo ordine del giorno che non è stato accettato dal Governo?

CAVAGNAR. Non insisto, onorevole Presidente, nell'ordine del giorno, perchè non fu accettato come ordine del giorno. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, pur raccomandando che siano secondate le iniziative private, perchè è preferibile secondare gli istituti che nascono spontaneamente nel paese e che sono l'effetto del li-

bero svolgimento e anzichè farli creare artificialmente dallo Stato.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla discussione degli articoli. Onorevole ministro, accetta che la discussione verta sulle proposte della Commissione?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siamo d'accordo di discutere il disegno di legge del Ministero.

LUZZATTI LUIGI, relatore. Appunto. Però su alcuni emendamenti della Commissione mi affretterò a richiamare l'affettuosa attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Diamo lettura dell'articolo primo.

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 31 maggio 1903, n. 254 è sostituito il seguente:

« Possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, e ai loro soci, agli Enti morali ed alle Società di beneficenza, di cui nell'articolo 22 della legge, ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

« 1°) Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

« 2°) Le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

« 3°) I Monti di pietà;

« 4°) Le istituzioni pubbliche di beneficenza;

« 5°) Gli Enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'articolo 22 della legge;

« 6°) Le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

« 7°) Le Società e le Imprese di assicurazione;

« 8°) Le Associazioni o Imprese toninarie o di ripartizione;

« 9°) La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

« 10°) Gli Istituti di credito fondiario.

« Le Istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

« I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e

non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita.

« Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pietà, le Società di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai potranno fare le operazioni di prestiti.

« Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Società per case popolari ed economiche, con le modalità stabilite nel regolamento.

« I beni immobili urbani che le Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'articolo 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Società cooperative istituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione ».

A questo articolo la Commissione propone i seguenti emendamenti:

« Al numero 10 del primo comma sostituire:

10°) Gli Istituti di credito fondiario, riguardo ai quali rimangono ferme le leggi che li concernono, eccetto per quanto riguarda la misura dei prestiti rispetto al valore delle case popolari o economiche.

« Gli Istituti indicati ai numeri da 1 a 9 possono assumere le operazioni di cui nel presente articolo, anche se queste non siano espressamente previste nei rispettivi statuti in vigore alla pubblicazione della presente legge ».

« Al terzo comma sostituire:

« I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i tre quarti del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre gli otto decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. La Commissione non vi insiste.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 1° come è stato proposto dal Ministero.

(È approvato).

V'è un articolo 1-bis proposto dalla Commissione:

Art. 1-bis.

« Per le Banche popolari, per le Società e Imprese tontinarie o di ripartizione, occorrendo per mutui o per concorsi a enti costruttori di case popolari il suffragio favorevole della maggioranza dei soci, a tale unico effetto il voto dei soci potrà essere conferito anche mediante delegazioni fatte a consoci.

« In tal caso ciascun delegato potrà rappresentare sino a cinque consoci negli Istituti il cui numero dei soci non sia superiore a 100, sino a dieci voti quando il numero dei soci sia maggiore di 100 e non superiore a 500, sino a quindici voti quando il numero dei soci sia maggiore di 500 e non superiore a 2,000, sino a venti voti quando il numero dei soci sia superiore a 2,000 ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Non credo che il Governo abbia avuto il tempo di esaminarlo...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Posso anche, senza bisogno di migliori studi, essere d'accordo coll'onorevole relatore nel riconoscere, anzi riconosco che il concetto al quale s'ispira l'emendamento, cioè di sostituire alle deliberazioni dei soci quelle dell'assemblea dei loro delegati è opportuno. Esso fu già accolto e adottato, a mia proposta, nella legge per le imprese tontinarie e di ripartizione.

Mi parrebbe però pericoloso che in una legge speciale introducessimo delle riforme riferibili ad altri istituti. Lasciamo la legge così: vedrò poi se negli statuti delle società o con altra legge sia il caso di modificare gli ordinamenti delle cooperative; ma qui non mi pare opportuno...

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione del Governo che consente in questo pensiero, ed attendo i provvedimenti che crederà di indicare.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 2:

Art. 2.

All'articolo 2 della legge è sostituito il seguente:

« I prestiti alle Società cooperative di cui nell'articolo 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprietà delle case.

« Le Società devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 4 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

« A deroga di quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 24 del Codice di commercio, i soci delle Società cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

« Alle Società predette può essere annessa una Sezione speciale di consumo per i soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilità distinte e separate. Gli utili della Sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

« Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Società cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalità prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblicherà nel Bollettino delle Società per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa ».

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Paniè.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima ha facoltà di parlare l'onorevole Paniè.

PANIÈ. Ci rinunzio.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Siamo d'accordo col Governo su questo punto, per ragioni che la Camera facilmente intende, e che è inutile che io spieghi, di portare dal 4 al 5 per cento il massimo dei compensi che si possono distribuire al capitale, in modo da allettar più facilmente gli impiegati in queste benefiche imprese.

PRESIDENTE. Il Governo acconsente?
COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì.

PRESIDENTE. Allora viene modificata la parte che dice: « non possa superare il 4 per cento del capitale » in questo modo: « non possa superare il 5 per cento del capitale ».

Con questa modificazione, concordata tra Governo e Commissione, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

È aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 2-bis. Possono conseguire i prestiti di cui all'articolo 1, le Società di mutuo soccorso le quali costituiscano una Sezione speciale per le case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci. Esse possono stabilire nei loro statuti che l'interesse o il dividendo, non mai superiore al 4 per cento, invece di essere attribuito alla Società o distribuito ai soci, sia destinato ad incremento dei contributi dei soci iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Eguale destinazione può darsi all'avanzo delle attività della Sezione speciale quando questa si sciogla e si liquida.

« La Sezione speciale delle Società di mutuo soccorso deve essere regolata da norme statutarie. L'approvazione di esse, quando si tratti di Società operaie legalmente riconosciute secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovrà seguire secondo le norme stabilite dalla legge predetta, e quando si tratti di Società autorizzate con regio decreto, sarà data pure con regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie dovranno riportare anche il visto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Quando la Società di mutuo soccorso non sia legalmente riconosciuta, deve chiedere al ministro di agricoltura il riconoscimento della Sezione speciale con le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Anche in questo articolo dove si dice: « quattro per cento » deve dirsi: « cinque per cento ».

PRESIDENTE. Sta bene: Dove è detto « quattro per cento » deve dire: « cinque per cento ».

Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Alla prima parte dell'articolo 3 della legge è sostituita la seguente:

« I prestiti concessi dagli Istituti indicati

nell'articolo 1 alle Società, ai soci proprietari di case e agli altri enti per le case popolari o economiche, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da questi possedute o vendute».

In fine dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto mutuante saranno valide, non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno al quale la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

« Una prima anticipazione del mutuo, anche in conto corrente garantito da ipoteca, e non maggiore del decimo del mutuo definitivo, potrà essere fatta alla firma del contratto. Le anticipazioni successive non potranno essere fatte se non a misura che l'edificio progredirà, in modo che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite nella misura prevista dall'articolo 1 ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. L'emendamento proposto dalla Commissione, o meglio l'articolo aggiuntivo che essa mantiene e che raccomanda al Governo, riguarda gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, per i quali, come abbiamo fatto per i ferrovieri, deve essere data facoltà alle pubbliche amministrazioni di trattenersi pigione e ammortamento sui loro stipendi.

In tal guisa gli enti mutuanti si mettono in diretto rapporto col Governo e si cresce il credito, del quale queste società cooperative sono capaci.

Come si è fatto per i ferrovieri, domando che si faccia per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, i quali insistono per ottenere questo evidente beneficio di credito, che non costa nessun sacrificio all'erario dello Stato. Del resto, col Governo ci siamo messi d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo d'accordo; accetto.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione, che è la seguente:

« Le Amministrazioni pubbliche hanno

facoltà di ritenere sugli stipendi dei propri impiegati acquirenti o inquilini di case costruite da Società cooperative o da Istituti autonomi, le quote di prezzo convenute o le rate di affitto, quando le Società o gli Istituti predetti ne facciano espressa domanda. Quando le Società o gli Istituti abbiano delegato all'Istituto mutuante la parte delle ritenute che le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate a fare sugli stipendi, a tale delegazione non può prevalere altra cessione e non sono ammessi pignoramenti o sequestri sulle ritenute stesse ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Io, per essere ben chiaro, e se occorresse pregherei il Governo di accettarla, proporrei una modificazione; e cioè che per « pubbliche amministrazioni » si intendano anche gli impiegati della Camera; perchè gli impiegati della Camera, che hanno fatto una Società cooperativa per costruzioni popolari, attendono dalla Cassa nazionale il mutuo, quando la Cassa nazionale possa mettersi in diretto rapporto con l'amministrazione della Camera per avere la facoltà di prendere sugli stipendi le pigioni e gli ammortamenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei chiarire in modo più completo...

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Mi rimetto all'onorevole presidente del Consiglio, che è un gran chiaritore. (*Si ride*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che nelle parole « Amministrazioni pubbliche » s'intendessero poi compresi i comuni e le provincie, e quindi che fosse imposto agli uni ed alle altre un onere di questo genere.

Mi parrebbe più logico stabilire che trattasi delle amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato, poichè il presente disegno di legge riferendosi agli impiegati governativi, non possiamo imporre oneri ulteriori ai comuni. Le parole « Amministrazioni pubbliche » potrebbero applicarsi, oltre che ai comuni, anche alle opere pie e ad altri enti, e questo potrebbe far nascere dei dubbi. È meglio dire dunque « Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato » questi comprendendo naturalmente la Camera ed il Senato.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Accetto questa modificazione, tanto più che le amministrazioni comunali potranno sempre consentire spontaneamente, sull'esempio della nostra legge, quello, che oggi non vogliamo imporre.

PRESIDENTE. È dunque concordato che si aggiungano dopo le parole « Amministrazioni pubbliche » le parole « dipendenti dallo Stato ».

Pongo a partito questo emendamento, concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 4 con la modificazione, testè approvata.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 4 della legge è sostituito il seguente:

« Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai benefici della presente legge.

« Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovrà essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile, ai sensi della legge di imposta sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gli incendi

« Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revisione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i benefici concessi dalla presente legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Io proporrei un'aggiunta a questo articolo 5, e cioè: « si potranno costruire in un solo edificio più case popolari, purchè non superino il numero di quattro ». Noi, a Firenze, abbiamo un grandissimo sviluppo in siffatte costruzioni, e si veggono lunghe estensioni di superficie occupate da piccole case. Quando poi si va a ricercare quante famiglie vi trovano effettivo riparo, si vede che sono ben poche. Invece l'onere cui è esposto il comune, per apertura di strade, per fogne, illuminazione, acqua potabile ed altro è grandissimo. Ora noi concordiamo che, per ragioni di morale e d'igiene, si debbano evitare i così detti casermoni, ossia i grandi

edifici, ma ognuno comprende che, se si arriva a permettere la costruzione fino a quattro piani, in modo che ogni famiglia sia padrona del piano suo, non si costruisce un casermoni e si realizzano grandi e veri benefici. La pratica, acquistata in un grande comune come Firenze insegna questo.

L'economia pubblica e privata se ne avvantaggiano perchè le aree sono ogni giorno più care. Anzi, essendo più costose quelle che si trovano in migliori condizioni di salubrità non è giusto che su quelle si debbano costruire casette di un piano solo, di un valore tanto limitato.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo dirà il regolamento.

PESCETTI. Raccomando pertanto al Governo ed all'illustre relatore di aggiungere nell'articolo questo concetto che, secondo me, giova porre chiaramente in rilievo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Nella mia brevissima relazione ho dichiarato, (e lo propose il collega Rubini in Commissione) che tutte le norme relative all'igiene delle case popolari, quali sono fissate nel regolamento, vanno rivedute, non già per toglierle, ma per non creare dei privilegi d'igiene a carico delle classi lavoratrici. Il sentimento del bene e un eccesso di ideale hanno dominato in tal guisa gli illustri igienisti, che hanno scritto questa parte del regolamento, che se si volesse osservare interamente, le classi popolari perderebbero tutti i benefici finanziari recati da questa legge, per le spese di igiene che sarebbero costrette a fare.

Ora noi nella relazione abbiamo richiamato all'esame del Governo e della Camera questo problema, perchè anche in ciò non si ecceda e perchè, per voler fare l'ottimo non si finisca per cadere nell'utopia.

In occasione del regolamento sarà dunque il caso di esaminare anche la proposta dell'onorevole Pescetti, col quale io, personalmente, concordo interamente, perchè più noi facciamo appartamenti spazianti nell'alto, più rientriamo nelle norme della vera igiene, che consistono nell'avere molta aria libera che circoli da per tutto.

E poichè nelle città grandi le aree costano in tal modo che difficilmente si può cedere all'ideale delle piccole casette divise da un giardino, bisogna tentare qualche cosa di simile a quello che si è fatto a Genova dalla Società degli appartamenti, dove si

utilizza lo spazio e si cerca di fare il meglio possibile anche in vista delle spese comunali, le quali sono grandissime, come giustamente ha detto l'onorevole Pescetti.

Lo prego quindi di non insistere nel suo emendamento, che non troverebbe qui il suo posto, ma di associarsi ai voti della Commissione che tutto il regolamento nuovo sia informato a questo concetto dell'adattarsi al possibile anche nelle norme di igiene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non posso che associarmi interamente alle dichiarazioni dell'onorevole Luzzatti. Il testo dell'articolo 5 è chiaro. Essc dice: « Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo, sia in rapporto alle condizioni igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari ». Sarebbe pericoloso che nella legge si volesse fare una casistica sopra quei criteri o fissare quanti appartamenti debbano essere in ciascuna casa e il numero dei piani. Queste norme dipendono dalle condizioni diverse dei singoli luoghi, secondo consiglieranno ragioni di igiene ed anche di economia. Non mi pare sia possibile di prevedere tutto nella legge; e se essa volesse dare norme assolute e rigide farebbe cosa poco utile agli interessi e ai fini stessi dell'istituzione.

Credo che queste spiegazioni basteranno a tranquillare l'onorevole Pescetti.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti non insiste ?

PESCETTI. Mi consenta una breve dichiarazione.

Prendo atto che la legge, nel suo concetto organico, permetta che in un solo edificio possano essere raggruppate più case popolari. Ammesso ciò, accetto che le norme e i limiti specifici siano stabiliti nel regolamento, sebbene sarebbe miglior partito che la legge dicesse che il regolamento, oltre le condizioni igieniche, fisserà anche quelle edilizie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Credo (e me ne dà il consiglio un illustre collega, il Fradeletto) che si potrebbe dire: « In rapporto alle condizioni edilizie e igieniche ». Si indicherebbe così il pensiero difeso dall'onorevole Pescetti, che troverebbe poi la sua applicazione nel regolamento.

PRESIDENTE. Il Governo consente ?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì, ma non sarebbe nemmeno necessaria questa aggiunta.

PRESIDENTE. Allora questo articolo verrebbe così modificato con l'aggiunta della parola « edilizie ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Al primo capoverso in luogo di dirsi « sia in rapporto alle condizioni igieniche », deve dirsi « sia alle condizioni edilizie ed igieniche ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Alle parole della prima parte dell'articolo 5 della legge: « Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto... », sono sostituite le seguenti: « Il compratore può pagare il debito per l'acquisto... ».

Sono soppressi il secondo e il penultimo capoverso.

Alle parole del terzo capoverso: « si stipula presso Istituti nazionali che non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti », sono sostituite le seguenti: « si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita ».

In fine dell'articolo è aggiunto il seguente capoverso:

« L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza ».

(È approvato).

Art. 7.

Dopo la prima parte dell'articolo 6 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Però per le Società per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'articolo 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'articolo 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire ».

In fine dell'articolo 6 predetto è aggiunto il seguente capoverso:

« Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovrà essere chiesto dalla Società nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita ».

A questo articolo 7 il Governo propone una aggiunta:

L'onorevole ministro delle finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Poichè si tratta di contratti complementari di mutui, il Governo accetta l'aggiunta proposta dalla Commissione a questo articolo con lievi varianti di forma, e prega la Camera di votarla.

PRESIDENTE. Il Governo dunque, d'accordo con la Commissione, propone che al testo dell'articolo 7, come è stato letto, si aggiunga questo capoverso:

« Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori di cui all'articolo primo e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nell'articolo 6, primo capoverso, della legge 31 maggio 1903, numero 254 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7 con questa aggiunta concordata fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 8.

All'articolo 8 della legge è sostituito il seguente:

« Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà e Società cooperative per le case popolari o economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

« Le disposizioni del citato articolo 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Società cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Società indicati nel precedente articolo 1°, entro dieci anni dall'attuazione della presente legge ed in conformità della medesima.

« Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo decennale, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Società cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dalla Commissione a questo articolo; di sostituire la cifra di venti anni a quella di dieci

che il Governo aveva proposta. E quindi nel secondo capoverso dove dice « entro dieci anni » deve dire « entro venti anni », e nel terzo capoverso, dove dice « periodo decennale » deve dire « periodo di un ventennio ».

Prego la Camera di votare l'articolo con queste modificazioni.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 8 con queste modificazioni concordate fra Governo e Commissione.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli fino all'11 inclusivo).

Art. 9.

Agli articoli 9 e 10 della legge è sostituito il seguente:

« Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti ».

Art. 10.

Nella prima parte dell'articolo 11 della legge, dopo le parole: « Il compratore di una casa popolare », sono aggiunte le altre: « o economica ».

All'ultimo capoverso dell'articolo predetto sono sostituiti i seguenti:

« Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potrà affittarla in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento ».

« Nel caso che il prestito è fatto direttamente al socio, la Società costruttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefici consentiti dal presente articolo ».

Art. 11.

Alla prima parte dell'articolo 13 della legge è sostituita la seguente:

« In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la metà di una annualità dovuta, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risolto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornerà in possesso della Società che potrà rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge ».

Alla seconda parte dello stesso articolo 13, è sostituita la seguente:

Qualora il prezzo di stima o la somma.

ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Società e restituita la somma delle annualità già da esso pagate con i relativi interessi che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale è ripartito per metà fra la Società e il debitore espropriato ».

Art. 12.

Dopo il terzo capoverso dell'articolo 18 della legge sono aggiunti i seguenti:

« Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i comuni faranno entro 10 anni dalla pubblicazione della presente legge, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse per i prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Per ottenere questi prestiti i comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

« Lo stanziamento non dovrà eccedere lire 50,000 all'anno ».

Infine nello stesso articolo 18 è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora un comune il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo ».

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI GIACOMO. Non faccio proposte perchè, dopo i chiarimenti che furono dati in proposito, si comprende la necessità che questa legge venga ritoccata in alcune sue parti; intendo soltanto interessarmi della necessità di una distinzione indi-

spensabile, affinchè questa legge possa avere una applicazione conveniente, fra piccoli e grandi comuni, nel modo di amministrare questi enti. Noi infatti abbiamo la possibilità di istituire sempre un ente autonomo nei grandi comuni, ente autonomo che il legislatore ha pensato di istituire appunto perchè la legge fosse maggiormente benefica e che si potrebbe in avvenire trasformare in una vera e propria agenzia di irresponsabili. Nei piccoli comuni invece è difficile di avere, oltre la rappresentanza comunale, un'altra rappresentanza che dovrebbe costituire un ente a sè; e sappiamo che si vanno a trovare uomini di paglia che poi serviranno a coprire tutte le magagne che noi vogliamo evitare col sindacato. Evidentemente, siamo fuori dello scopo della legge, dello scopo del legislatore.

A suo tempo, mi riservo di far pervenire al Governo ed alla Commissione, che studieranno questa materia, queste mie idee che sono rispondenti alla pratica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

All'articolo 20 della legge è sostituito il seguente:

« I Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare a norma degli articoli 86 e 33 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

« Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

« I termini stabiliti dalla legge predetta per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

« Le indennità di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

« Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati con le norme di proce-

dura in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.

« I suoli edificatori, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere venduti o concessi temporaneamente anche a privati.

« Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

« Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge ».

ABIGNENTE (*della Commissione*). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ABIGNENTE, *della Commissione*. La Commissione ha rinunciato a sostenere il suo emendamento, unicamente per ottenere che la legge giunga presto in porto. Mi corre però il debito, per incarico ricevutone dal presidente della Commissione, di dire che l'unica ragione che aveva mosso la Commissione a proporre l'emendamento stesso, era questa: la legge di risanamento è molto sintetica e non ha previsto casi importantissimi, come quelli degli edifici pubblici, dei terreni edificatorii, e via discorrendo, e non ha previsto i modi di capitalizzazione; quindi, all'arbitrio dei periti è rimasta tanta parte, che spessissimo sono frustrate le disposizioni della legge di risanamento.

Non basta; c'è un altro fatto gravissimo, ed è questo: che la giurisprudenza si è manifestata in modo difforme in tutte le città italiane, e quindi quella di Torino non è quella di Firenze, e quella di Firenze non è quella di Napoli e di Roma. In conseguenza, questa legge per le case popolari potrà avere differenti esecuzioni, a seconda delle diverse città.

Questa ragione dunque aveva mosso la Commissione a dare quel chiarimento che non era infatti che il chiarimento preciso dei concetti della legge del 1885.

Però, ripeto, la Commissione vi rinunzia; anche per non pregiudicare questi concetti che potranno essere studiati in altra occasione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

È aggiunto il seguente articolo:

« Art. 20 bis. — Stabilita col piano regolatore la demolizione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Società e degli Istituti indicati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico ».

DANEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DANEO. Ho chiesto di parlare, per chiedere uno schiarimento, non per fare opposizione al concetto dell'articolo, che è ottimo in sè stesso, e può essere anche opportuno.

Il ministro e la Commissione sanno come l'articolo 175 della legge comunale e provinciale faccia obbligo ai comuni di provvedere alla manutenzione delle strade comunali, alla sistemazione ed al restauro degli aquedotti e, si può dire, in linea di estensione, anche delle fogne, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente.

Ora, parlando appunto delle condizioni diverse delle principali città nostre, di fronte a questa legge, io devo aver presente particolarmente le condizioni che meglio conosco: cioè, quelle della città di Torino. Quindi, se si dovesse eseguire letteralmente l'articolo, con l'obbligo di provvedere, contemporaneamente alla costruzione delle case, tanto alla fognatura quanto all'acquedotto ed anche all'illuminazione, si metterebbe il municipio di Torino in una condizione impossibile di fronte ai suoi regolamenti ed allo stato di fatto.

I terreni di questi gruppi di case, o che si vogliano costruire o che siano già costruite, sono all'infuori della cinta daziaria ed in condizioni da non potersi allacciare, nè ora nè tanto prossimamente, alla rete di fognature, che appena adesso si sta costruendo, come sanno coloro che conoscono la situazione di Torino, nella vecchia città.

Per l'acquedotto poi noi ci troviamo, ed altre città italiane si trovano, ancora, di fronte ad una società privata che ha (e il municipio ha già provveduto perchè fra molti anni, quando vi sarà un acquedotto nuovo, non sia più così) ora ed avrà per

qualche tempo il monopolio della fornitura d'acqua potabile, specialmente in certe regioni della città.

Sarebbe impossibile da parte della Commissione rinunziare a ciò che è regolare; cioè che la Società dell'acqua potabile, poichè fornisce l'acqua e ne fa il prezzo, provveda alle tubature per raggiungere i tubi delle case operaie; così per la tubazione del gaz, poichè essa è nelle mani di una Società privata; così per la fognatura.

Io quindi domanderei per cortesia uno schiarimento al ministro ed alla Commissione; se consentirebbero, cioè, in un'aggiunta a questo articolo, là dove si dice che il comune ha l'obbligo di provvedere; come ad esempio. « salvo le disposizioni dei regolamenti municipali », o qualche cosa di questo genere, che accenni allo stato di fatto e di diritto che è particolare ad alcuni comuni e dal quale possono derivare ad essi delle conseguenze.

Insomma io non faccio una proposta: metto davanti al ministro uno stato di fatto che può condurre all'impossibilità di esecuzione da parte del comune di una parte almeno di questi obblighi, che opportunamente, come misura generale, dispone la legge. Vorrei che in qualche modo si provvedesse a legittimare una remora, che è necessaria in certi casi, ed uno stato di diritto, che può difendere dal monopolio che abbiano ancora delle Società, o per l'illuminazione o per l'acqua.

Come farebbe il municipio a provvedere in proprio all'acquedotto, se in una località non potesse essere portata l'acqua che ha una Società? e così per l'illuminazione.

Attendo un chiarimento ed una risposta per eliminare i dubbii possibili.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui si parla di interessi dei comuni, e quindi mi consenta l'onorevole Daneo che gli risponda io.

Evidentemente è necessario che nella legge si stabilisca que to principio, e l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Daneo, perchè non si può immaginare che si costruisca un quartiere operaio, e che poi il comune per resistenza non adempia ciò cui è tenuto.

L'onorevole Daneo vorrebbe aggiungere le parole: « salvo le disposizioni dei regolamenti locali » ma lo crederei pericoloso, perchè allora metteremmo nelle mani dei comuni una facoltà...

DANEO. I regolamenti li deve approvare il Ministero dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ad ogni modo potrebbero trovare delle formule tali da riuscire indirettamente ad eludere la legge.

Piuttosto mi pare che avendo qui stabilito all'articolo 32: « col regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura e commercio sentiti la Commissione centrale di cui all'articolo 27 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge » si potranno consentire dei temperamenti pur mantenendo fermo l'obbligo del comune, da adempirsi nei limiti della possibilità; perchè se un comune non possiede l'acquedotto e questo è invece nelle mani di una società privata, che non ha se non certi obblighi determinati, non si può volere e pretendere che il comune costringa la società privata a fare ciò che il suo contratto non gli impone.

Io quindi credo che col nuovo regolamento si potranno disciplinare gli obblighi dei comuni, in modo da contenerli entro i limiti della possibilità dei comuni stessi ad adempierli.

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

DANEO. A me bastava elevare il dubbio e prendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno.

Certo nessuno di noi vuol appoggiare un comune, che voglia eludere la legge; nè costringere altri a ciò che è impossibilitato a fare per situazione di fatto e di diritto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

All'ultimo capoverso dell' articolo 22 della legge è sostituito il seguente:

« Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Società di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'articolo 1° sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Società ».

È aggiunto inoltre all'articolo 22 il seguente capoverso:

« Nel caso di Società di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potrà essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche.

(È approvato).

Art. 16.

Sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 22 bis. — Sulle annualità che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri Enti che hanno concesso le annualità.

« I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.

« Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrerà lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nello articolo 12 ».

« Art. 22 ter. — Gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'articolo 171 del codice di commercio, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

« Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gli Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da lire 100.

« La tassa di negoziazione è ridotta al quarto in conformità dell'articolo 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254 ».

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Pregherei il Ministero di accogliere quella proposta, per la quale gli Istituti autonomi per le

case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'articolo 171 del codice di commercio con la denominazione e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento. Denominazione e modalità perchè bisogna pur dire come si chiamano queste obbligazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ritengo che occorra autorizzare gli Istituti autonomi a dare un battesimo alle obbligazioni, ma mettere in una legge la facoltà di dare loro una denominazione, importerebbe accordare ai medesimi poteri che potrebbero essere pericolosi, potendosi ritenere compreso anche il diritto di creare cartelle edilizie, di cui nessuno comprenderebbe poi il valore.

Credo che sia meglio lasciar le cose come sono, salvo ad esaminare poi d'accordo il modo di trovare una denominazione che abbia già riscontro nella legislazione nostra.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUZZATTI LUIGI, *relatore*. Io che consento tante volte col presidente del Consiglio, dissento profondamente in questo argomento delle cartelle edilizie, che tutte le classi popolari acquireranno. Il popolo ha più quattrini di tutti, come ha più spirito del signor di Voltaire, e io spero, fra non molto tempo, di poter dimostrare al presidente del Consiglio che le cartelle edilizie hanno una larga clientela popolare, la quale è più salda di tante altre clientele che si credono più magnifiche e più efficaci. Ma questo dissidio è l'esperienza che lo toglierà, non la discussione odierna.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16.

(È approvato)

Art. 17.

All'articolo 26 della legge è sostituito il seguente:

« Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dalla presente legge, per i crediti dell'imprenditore della costruzione e per i crediti degli operai che vi hanno lavorato ».

(È approvato).

Art. 18.

Al capo IX « *Disposizioni finali* » e agli articoli 27 e 28 della legge sono sostituiti: il capo IX « *Disposizioni generali* » e gli articoli seguenti:

« *Art. 27.* — Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa di depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite nel regolamento.

« Il presidente della Commissione è nominato fra i suoi componenti dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per la esecuzione della presente legge, nonchè tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse però quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.

« Essa si metterà in rapporti coi Comitati locali per le case popolari ed economiche e ogni anno presenterà al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

« Con decreto reale saranno stabilite le norme per la costruzione e il funzionamento della Commissione centrale ».

« *Art. 28.* — In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sarà costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche.

« Costituito il Comitato locale, il sindaco ne darà partecipazione al prefetto della provincia, indicando i singoli membri, che lo compongono e da chi eletti, e altresì chi è stato eletto presidente.

« Il prefetto ne darà comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvederà all'annuncio da dare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e da questo annuncio la corrispondenza del Comitato locale con le autorità e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice-presidente, godrà della franchigia postale.

« Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il comune darà al Comitato l'uso d'un locale per le sue adunanze.

« Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge ».

« *Art. 29.* — I Comitati locali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Società per case popolari, le costruzioni di case sane e a buon mercato, sia da parte di privati che di Società, per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

« In particolare spetta al Comitato locale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge, salvo quanto riguarda il valore locativo delle case, rilasciando un apposito certificato da presentare alle Agenzie delle imposte dirette. Dove non esiste il Comitato locale il certificato è rilasciato dal sindaco.

« Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa e al Ministero di agricoltura, industria e commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenere la casa popolare o economica ».

« *Art. 30.* — Nei comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facoltà ad essi conferite dall'articolo 18 della legge, le amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali ».

« *Art. 31.* — Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche agli enti morali ed alle Società cooperative

costituite legalmente prima della pubblicazione della legge 31 maggio 1903, n. 254, purchè si conformino alle norme stabilite in quella e nella presente legge ».

« *Art. 32.* — Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto reale, promosso dal ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione centrale di cui nell'articolo 27 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge ».

« *Art. 33.* — È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi del 31 mag-

gio 1903, n. 254, e del 14 luglio 1907, numero 555, e nella presente ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina all'e 11.30.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.